



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Decreto del Sindaco n. 17 del 14/04/2022

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA) INCARICATO DELLA COMPILAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI (AUSA) DEL COMUNE DI CAPOTERRA

L'anno 2022 , il giorno 14.04.2022 del mese di Aprile nel proprio ufficio;

IL SINDACO

Visto l'art. 33-ter, comma 1, del decreto-legge n. 179/2012 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 221/2012, che ha istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – ora ANAC - l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) tenuta nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici ove confluiscono i dati informativi concernenti gli appalti pubblici;

Visto che il comma 1 dell'art. 33-ter sopra citato ha previsto altresì per le stazioni appaltanti l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'AUSA e di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi e che, in caso di inadempimento, è prevista la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili;

Visto che il comma 2 dell'art. 33-ter del decreto-legge n. 179/2012 ha demandato all'ANAC il compito di stabilire, con propria deliberazione, le modalità operative e di funzionamento dell'AUSA;

Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 16 maggio 2013 in cui ha stabilito che le stazioni appaltanti, a partire dall'1 settembre 2013 e, comunque, entro il 31 dicembre 2013, devono comunicare, per l'espletamento del procedimento amministrativo sotteso all'applicazione del citato art.33-ter, il nominativo del responsabile ai sensi della legge n. 241/1990, il quale deve provvedere all'iniziale verifica o alla compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni necessarie per il permanere dell'iscrizione nella stessa AUSA, da effettuarsi a cura del medesimo responsabile (l'aggiornamento delle informazioni dell'AUSA dovrà essere comunque effettuato entro il 31 dicembre di ciascun anno);

Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 28 ottobre 2013, con il quale sono state fornite alle stazioni appaltanti le indicazioni operative per la comunicazione del soggetto denominato Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) il quale deve essere incaricato della compilazione ed aggiornamento dei dati informativi da fornire e da tenere dall'AUSA stessa;

Preso atto che:

- ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare, con apposito provvedimento, il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento,

almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa da fornire all'AUSA, il quale, come sopra detto, viene denominato "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)";

- la trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall'ANAC per l'espletamento di eventuali successive verifiche;
- il soggetto individuato quale RASA deve essere unico per ogni stazione appaltante, intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente dall'articolazione della stessa in uno o più centri di costo, il quale è tenuto inoltre a richiedere la prenotazione del profilo di RASA, secondo le modalità operative indicate nel citato Comunicato del Presidente AVCP del 28 Ottobre 2013;

Richiamati:

- l'art. 38 del D.Lgs n. 50/2016 il quale prescrive che le stazioni appaltanti, ai fini dell'aggiudicazione di appalti superiori a 40.000 euro e inferiori alla soglia di cui all'art. 35 nonché per l'affidamento dei lavori di manutenzione di importo superiore ai 150.000, ed inferiore ad un milione di euro devono possedere la necessaria qualificazione;
- l'art. 216 del citato D.Lgs. stabilisce che fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all'art. 33-ter del decreto legge n. 179/2012 convertito, con modificazioni, nella legge n. 221/2012;

Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 20 dicembre 2017 ove i Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono stati sollecitati a verificare che il RASA, indicato nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC), si sia attivato per l'abilitazione del profiloutente di RASA secondo le modalità operative indicate nel Comunicato del 28 ottobre 2013 ed altresì a comunicare tempestivamente all'ANAC gli impedimenti che hanno determinato la mancata individuazione del RASA nel PTPC ed il perdurare degli stessi;

Premesso che il provvedimento con il quale si intende nominare il responsabile RASA sia di competenza del Sindaco, in attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267/2000 e Statuto Comunale;

Ritenuto opportuno, quindi, con il presente decreto sindacale nominare responsabile RASA, l'Ing. Enrico Concas Istruttore Direttivo Tecnico Categ- D1) in qualità di Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), che dovrà provvedere alla verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni necessarie per il permanere dell'iscrizione nella suindicata AUSA;

Visti:

- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 267/2001; il D.Lgs. n. 165/2001;

DECRETA

- 1) DI NOMINARE quale Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante di questo Comune, l'Ing. Enrico Concas dipendente a tempo indeterminato del Comune intestato, inquadrato nella Ctg. D1, assegnato al Settore Lavori Pubblici .
- 1) DI INCARICARE il suddetto funzionario allo svolgimento di tutti i compiti connessi alla nomina in oggetto come previsti dalle norme vigenti in materia, tra i quali, a mero titolo esemplificativo, la compilazione ed aggiornamento dei dati dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di questa Amministrazione comunale quando agisce in qualità di stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

- 1) LA PRESENTE NOMINA non dà diritto al RASA ad alcun compenso economico, essendo ricompresa nell'attività ordinaria assegnata allo stesso.
- 2) DI NOTIFICARE, a cura della segreteria comunale , il presente decreto all'interessato, agli uffici competenti in materia e alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza.
- 3) DI INCARICARE il RASA alla trasmissione del presente atto all'ANAC, se dalla stessa richiesto, di pubblicare il presente provvedimento sull'Albo Pretorio online del Comune di Capoterra nonché sul sito istituzionale nella sezione "*Amministrazione trasparente*" secondo le vigenti norme contenute nel D.Lgs. n. 33/2013.

Il Sindaco

Beniamino Garau

Art. 33-ter. Anagrafe unica delle stazioni appaltanti

1. E' istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'[articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#). Esse hanno altresì l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili.

1. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stabilisce con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti.

Il Sindaco

Beniamino Garau